

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2019

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2019, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica o attraverso il sistema on line PagoPA presente sul sito dirittoannuale.camcom.it, entro il 30 giugno 2019¹. E' possibile pagare compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi.

SCADENZA

**SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2019:
termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma il
30 giugno 2019¹**

(Se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il **02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla violazione)**. E' possibile sul sito web dirittoannuale.camcom.it calcolare on-line il ravvedimento operoso.

¹Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i., **se cade di sabato o festivo il termine viene prorogato al giorno feriale successivo Il primo termine quest'anno è pertanto 1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno cade di sabato.**

NOTA BENE:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
- le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza del 1° acconto, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Per l'individuazione dei righe del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web www.cameradicommerciolatina.it.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nella sezione dedicata alle informazioni sul **contribuente** del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **codice fiscale**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**). **Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.** Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare: **codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina LT); il codice tributo 3850; l'anno di riferimento (ad es..2019); l'importo a debito da versare.**

UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le Unità locali/sedi secondarie sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura del 20% del tributo dovuto dalla sede legale.

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria (la somma andrà poi arrotondata come da nota indicata al punto "(3)"). Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria.

Le Unità Locali/sedi secondarie sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2019.

TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA


Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2019.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili **dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta. **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla violazione).**

SCADENZE IN SINTESI (se sabato o domenica spostate al giorno feriale successivo):

	30 giugno 2019** (spostato al 1° luglio 2019 perché il 30 giugno è domenica):	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
	02 luglio 2019*:	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2018 con ravvedimento operoso al 6%;
	31 luglio 2019 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)***:	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito cameradicommerciolatina.it

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

